Novità sul lavoro accessorio occasionale (voucher).

Dal 08/10/2016 sono operativi i nuovi obblighi di comunicazione previsti per gli imprenditori non agricoli o professionisti e per gli imprenditori agricoli che acquistano i buoni occasionali del lavoro i c.d. voucher.

Le modifiche introdotte dal provvedimento, riguardano le modalità, i tempi, i contenuti della comunicazione e la previsione del regime sanzionatorio.

Gli obblighi vengono differenziati a seconda che il committente sia:

- un imprenditore non agricolo o professionista
- un imprenditore agricolo

Alcuna novità per i committenti privati che utilizzano i voucher per prestazioni familiari.

<u>I committenti non agricoli o professionisti</u>, devono procedere alla comunicazione almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, dei dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, nonchè luogo, giorno e ora d'inizio e di fine della prestazione.

<u>I committenti agricoli</u>, la medesima comunicazione la dovranno fare senza indicare il giorno e l'orario. Tali soggetti potranno continuare a far riferimento ad un arco temporale che si riduce ad un periodo non superiore a tre giorni.

Tali comunicazioni potranno essere fatte inviando un'e-mail alla Direzione del Lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente ed indicati in allegato. Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati. Il codice fiscale e la ragione sociale del committente andranno riportati anche nell'oggetto della e-mail.

Dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse, non oltre i 60 minuti prima delle attività a cui si riferiscono.

Peraltro si rende comunque necessario procedere alla comunicazione dei dati all'Inps al fine di consentire l'abbinamento del buono al prestatore e a quest'ultimo l'incasso della relativa somma.

<u>Sanzioni</u>: Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal decreto correttivo in questione, si applica la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza la possibilità di avvalersi della procedura di diffida. L'assenza , oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all'Inps, comporterà l'applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

Con tale decreto correttivo, sarà possibile, a breve, definire l'utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS ovvero introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

ELENCO E-MAIL DOVE TRASMETTERE LE COMUNICAZIONI:

Voucher.Firenze@ispettorato.gov.it Voucher.Pisa@ispettorato.gov.it Voucher.Prato@ispettorato.gov.it Voucher.Livorno@ispettorato.gov.it Voucher.Siena@ispettorato.gov.it

Per semplicità abbiamo indicato solo gli indirizzi relativi alla Regione Toscana dove sono ubicate le ditte nostre clienti.